

Legge regionale 4 ottobre 2011, n. 18.

Modifiche all'articolo 1 della legge regionale 23 febbraio 2004, n. 3 (Incentivazione all'esercizio associato di funzioni e servizi comunali. Prime disposizioni).

La competente Commissione consiliare in sede legislativa, ai sensi degli articoli 30 e 46 dello Statuto, ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1.

(Modifiche all'articolo 1 della l.r. 3/2004)

1. Il comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 23 febbraio 2004, n. 3 (Incentivazione all'esercizio associato di funzioni e servizi comunali. Prime disposizioni), come modificato dall'articolo 1 della legge regionale 24 maggio 2006, n. 18, è abrogato.

Art. 2.

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 4 ottobre 2011

Roberto Cota

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 165

Modifiche all'articolo 1 della legge regionale 23 febbraio 2004, n. 3 (Incentivazione all'esercizio associato di funzioni e servizi comunali. Prime disposizioni).

Presentato dalla Giunta regionale il 27 settembre 2011.

Assegnato per l'esame in sede legislativa alla I Commissione permanente il 27 settembre 2011.

Nominato relatore Angelo Burzi.

Approvato in I Commissione consiliare in sede legislativa il 30 settembre 2011 con 34 voti favorevoli e 13 contrari.

NOTE

Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali, nella versione storica e nella versione coordinata vigente, sono anche reperibili nella Banca Dati ARIANNA sul sito www.consiglioregionale.piemonte.it.

Nota all'articolo 1

- Il testo dell'articolo 1 della l. r. 3/2004, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“ Art . 1. (Incentivi finanziari per la gestione associata di funzioni e servizi comunali)

1. Le Unioni di Comuni, ivi comprese le Unioni-Comunità collinari, le Comunità montane, i Consorzi, le Convenzioni plurifunzionali sono destinatari di incentivi finanziari previsti dall'articolo 8 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44, di attuazione del d.lgs. 112/1998, erogati dalla Regione per lo sviluppo della gestione associata di funzioni e servizi comunali.

2. abrogato

3. I Comuni comunicano alla Giunta regionale ed alle Province la costituzione della forma associativa prescelta entro trenta giorni dalla data della sua costituzione.

4. Categorie dei destinatari degli incentivi finanziari, entita' e modalita' di concessione degli stessi vengono definiti dalla Giunta regionale, previo parere della Conferenza permanente Regione-Autonomie locali, nel rispetto di quanto previsto dalla presente legge, tenuto conto del numero, tipologia di funzione e servizi da gestire in forma associata, nonché della popolazione, in modo da favorire l'associazionismo di comuni di minore dimensione demografica.

5. Sono inoltre destinatari degli incentivi finanziari i Comuni sorti a seguito di fusione di due o più Comuni.”.

Nota all'articolo 2

- Il testo dell'articolo 47 della legge regionale statutaria 4 marzo 2005, n. 1 (Statuto della Regione Piemonte) è il seguente:

“ Art. 47. (Promulgazione e pubblicazione della legge)

1. La legge regionale è promulgata dal Presidente della Giunta regionale entro quindici giorni dall'approvazione.

2. La legge regionale è pubblicata entro dieci giorni dalla promulgazione ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione, salvo che la legge stessa stabilisca un termine diverso.

3. Al testo della legge segue la formula: "La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.”.